

COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
DI CARTELLI PUBBLICITARI ED ALTRI
IMPIANTI SIMILI
E PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 22/04/2015

Indice

TITOLO I

INSTALLAZIONE DI CARTELLI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

- ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 3 - DIMENSIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI
- ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI
- ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI
- ART. 6 - PREINSEGNE
- ART. 7 - INDICAZIONE ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 8 - INSEGNE PUBBLICITARIE
- ART. 9 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA
- ART. 10 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO
E NELLE AREE DI PARCHEGGIO
- ART. 11- TARGHE
- ART. 12 - TENDE PARASOLE
- ART. 13 - BACHECHE
- ART. 14 - FIORIERE
- ART. 15 - STENDARDI O PLANCE E TABELLONI TEMPORANEI
- ART. 16 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI E PUBBLICITA' FONICA
- ART. 17 - INSTALLAZIONE LUMINARIE E ADDOBBI
- ART. 18 - MEZZI PUBBLICITARI VIETATI
- ART. 19 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
- ART. 20 - TITOLO ABILITATIVO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 2
- ART. 21 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- ART. 22 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 23 - VIGILANZA
- ART. 24 - RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI E NON
- ART. 25 - ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI ALLA ENTRATA

TITOLO II

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHÉ DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- ART. 26 - CRITERI GENERALI
- ART. 27 - PUBBLICITA' ESTERNA
- ART. 28 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 29 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 30 - CONCESSIONE A PRIVATI DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI PROPRIETA'
COMUNALE E NON, PER AFFISSIONE DIRETTA
- ART. 31 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'
- ART. 32 - CANONI E ALTRE TASSE
- ART. 33 - TARIFFE DELL'IMPOSTA
- ART. 34 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 35 - DICHIARAZIONE
- ART. 36 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 37 - PUBBLICITA' ORDINARIA
- ART. 38 - AFFISSIONE DIRETTA
- ART. 39 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
- ART. 40 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
- ART. 41 - PUBBLICITA' VARIA

- ART. 42 - **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**
- ART. 43 - **ESENZIONE DALL'IMPOSTA**
- ART. 44 - **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- ART. 45 - **SOGGETTI PASSIVI**
- ART. 46 - **TARIFFE**
- ART. 47 - **RIDUZIONE DEL DIRITTO**
- ART. 48 - **ESENZIONE DEL DIRITTO**
- ART. 49 - **MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**
- ART. 50 - **AFFISSIONI DI URGENZA**
- ART. 51 - **SPAZI TEMPORANEI PER AFFISSIONI**

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 52 - **SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- ART. 53 - **GESTIONE DIRETTA**
- ART. 54 - **ENTRATA IN VIGORE**

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI ED ALTRI IMPIANTI SIMILI E PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I INSTALLAZIONE DI CARTELLI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggette all'osservanza del presente regolamento tutte le installazioni di "mezzi pubblicitari" da effettuare nell'ambito del territorio comunale anche quando gli stessi siano posti all'interno della proprietà privata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto disposto nel Nuovo Codice della Strada e nel suo Regolamento di Esecuzione.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. E' da considerare **"insegna"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce **"preinsegna"** la scritta in caratteri alfanumerici, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne, per luce propria, ne' per luce indiretta.

3. E' da qualificare **"sorgente luminosa"** qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenza naturali.

4. Si definisce **"cartello"** quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce **"palina pubblicitaria"** quel manufatto in forma bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici che può essere installato solo dentro i centri abitati.

6. Si definisce **"cartello a libro"** quel manufatto bifacciale fissato o ancorato direttamente al terreno finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile sulle due facciate per periodi di tempo limitato.

7. Si considera "**prisma a base triangolare**" quel manufatto bifacciale o trifacciale fissato o direttamente a parete o con propri supporti idonei, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile su tutte le facciate.

8. Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né, per luce propria né, per luce indiretta.

9. Si considera "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. Le locandine, se posizionate sul terreno, possono essere realizzate anche in materiale rigido.

10. E' da considerarsi "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

11. Si definisce "impianto di pubblicità di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

12. E' da qualificarsi "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce diretta.

13. Nel termine generico "**altri mezzi pubblicitari**", sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

ART. 3 - DIMENSIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori o dentro i centri abitati non devono superare la superficie di **sei metri quadrati**, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di **diciotto metri quadrati**; se installati entro i centri abitati sono soggetti alle prescrizioni del piano generale degli impianti pubblicitari.

Gli impianti per pubblica affissione comprendono le seguenti tipologie:

- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 70 x 100
- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 100 x 140
- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 200 x 140
- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 300 x 200
- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 600 x 300

2. Sino all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del piano generale degli impianti pubblicitari nessun impianto pubblicitario concesso a ditte per le pubbliche affissioni può essere installato nel centro urbano. Nelle aree esterne al centro urbano potranno essere esaminate singole istanze e proposte alla Giunta per l'approvazione.

3. L'autorizzazione per l'installazione dei tabelloni pubblicitari avrà la durata massima di anni tre e potrà essere rinnovata su semplice richiesta previo accertamento del rispetto di tutte le norme e gli adempimenti previsti nel presente regolamento.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione .
-prima della messa in esercizio, dovrà essere presentato al comune il relativo certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota stabilita dal piano generale degli impianti pubblicitari di **mt.2,20** rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ancorati alla superficie stradale, che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori e dentro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

ART. 6 - PREINSEGNE

1. Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Gli impianti saranno autorizzati a condizione che lo stesso palo possa contenere anche 10 o più frecce direzionali anche se installate a cura di soggetti diversi.
2. Lungo le pubbliche vie potranno essere autorizzati esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 09/02/1979 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Tutti i cartelli direzionali ricadenti in detta casistica saranno autorizzati dall'Ufficio Viabilità della Polizia locale.

4. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia attraverso apposite convenzioni o modifica di quelle esistenti, prevedendo indicatori stradali su stelo in metallo verniciato con sottostanti frecce a carattere commerciale, eliminando eventualmente quelle in contrasto per forma e collocazione, facendole sostituire con quelle prescelte dall'Amministrazione stessa.

5. In caso di installazione irregolare e/o abusiva di insegne, di preinsegne, specie se fissate sui pali destinati alla segnaletica stradale e/o di indicazione stradale, l'Amministrazione procede, senza indugio, alla rimozione della preinsegna con riserva delle sanzioni previste dal successivo art. 30.

ART. 7 - INDICAZIONE ESERCIZI PUBBLICI

1. Le indicazioni di ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi pubblici simili sono disciplinate dall'articolo precedente. Comunque, la suddetta segnaletica deve essere conforme alle disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

ART. 8 - INSEGNE PUBBLICITARIE

1. Si intendono quei mezzi pubblicitari posti sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., sia luminosi che non. La dimensione dell'insegna deve essere rapportata in relazione alla superficie del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui insiste l'attività. E' di norma posta sulla facciata dove esiste la vetrina o l'ingresso della stessa, con esclusione delle finestre e dei balconi, salvo casi particolari quando non sia possibile l'inserimento dell'insegna nel contesto architettonico dell'edificio.

2. Per le insegne luminose intermittenti si applica il disposto di cui all'art. 5, comma I, del presente Regolamento.

3. Le insegne a colori dovranno di norma uniformarsi per tonalità a quelle già esistenti, salvo i casi di marchi registrati. Sono vietate le insegne a più colori, se di toni violenti e contrastanti tra loro, e tali da costituire disturbo estetico all'ambiente circostante.

4. Qualora occorra pubblicizzare attività di interesse generale la cui sede è interna e difficilmente visibile dalla strada, è consentito installare insegne a bandiera, fermo restando la necessità di raggruppare in un unico cartello indicatore i diversi tipi di attività presso la stessa area o stabile. Le insegne aventi forme irregolari saranno valutate di volta in volta tenuto conto delle esigenze di ornato. L'installazione dovrà avvenire con l'osservanza di quanto eventualmente disposto in materia dal Regolamento Edilizio Comunale, rispettandosi, in mancanza di diverse previsioni regolamentari edilizie, i seguenti limiti di sporgenza:

- a. fino a ml. 4,00 di altezza sono ammesse solo in corrispondenza dei marciapiedi con sporgenza non superiore a cm. 10;
- b. oltre i ml. 4,00 di altezza sono consentite, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,20.

Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale.

ART. 9 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

-1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 4, lungo o in prossimità delle strade dove ne è

consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. **mt. 2,00 dal limite della carreggiata;**
- b. **mt. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;**
- c. **mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;**
- d. **mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;**
- e. **mt. 150 prima dei segnali di indicazione;**
- f. **mt. 100 dopo i segnali di indicazione;**
- g. **mt. 100 dal punto di tangente delle curve originali;**
- h. **mt. 250 prima delle intersezioni;**
- i. **mt. 100 dopo le intersezioni;**

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 2 mt. dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, alberi, di altezza non inferiore a 2 mt., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

-2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangente;
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g. sui cavalcavia e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

-3. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane, per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto al comma 4, è vietato in tutti i punti indicati al comma 2, ed ove consentito ai sensi del presente regolamento, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. **mt. 25** dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- b. **mt. 30** lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme di cui al comma 5. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

-4. Le norme di cui ai commi 1 e 3, e quella di cui al comma 2 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori dai centri abitati, ad una distanza di mt. 3 dal limite della sede stradale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

-5. Le distanze indicate ai commi 1 e 3 non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a mt. 2 dal limite del manto stradale. Entro il centro abitato, il Piano Generale degli Impianti - ove esistente - fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

-6. Fuori dal centro abitato può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazione di servizio, della superficie massima di mq. 4, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione delle distanze dal limite della carreggiata.

-7. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazione toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dai commi 1 e 3. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq.1,00 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari. Nei centri abitati è consentito il posizionamento di cartelli a libro ed in forma prismatica a base triangolare per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell' anno solare e, in deroga alle distanze previste dal comma 3, punto a), nella quantità di uno per ogni 10 metri lineari rapportati alla lunghezza dell'immobile occupato dall'esercizio richiedente, concedibile solo in occasioni di vendite promozionali o straordinarie autorizzate dall'Ufficio Commercio. Il loro posizionamento non dovrà ostacolare la circolazione pedonale, lasciando lo spazio minimo di mt. 1,50 per la circolazione dei suddetti pedoni. In assenza di marciapiede, il posizionamento di detti cartelli a libro è autorizzato nel rispetto della distanza di mt. 1,00 dalla carreggiata.

Potrà essere autorizzato soltanto nei casi in cui non sia possibile alcuna altra forma pubblicitaria, che sia in forma mobile ed esposto soltanto all'inizio dell'orario di apertura esercizio (lo stesso ritirato all'interno a chiusura orario attività.) e che comunque dalla base al marciapiede rimanga un passaggio utile di mt. 1,50 come da Codice della Strada.

Nel centro abitato è consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, come disciplinate dal Piano Impianti Pubblicitari - ove esistente - che ne determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, tenuto conto del circostante contesto storico ed architettonico e sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

-8. I segnali orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Ad essi non si applica il comma 2 e le

distanze di cui ai commi 1 e 3 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

-9. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive agli stessi. Per le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 1 e 3 si riducono rispettivamente a mt. 50 e mt. 12,50.

-10. Fuori dal centro abitato è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Entro il centro abitato è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodi di variabilità inferiore a 2 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia.

-11. È vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

-12. È consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari temporanei, di parte o dell'intera superficie di ponteggi degli spazi privati provvisori mediante l'esposizione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli posti a protezione dell'attività di cantiere, anche in centro storico, con durata di 6 mesi rinnovabili solamente a proseguimento della stessa attività di cantiere. In caso di sospensione o interruzione dei lavori di cantiere, non è possibile il rinnovo di tale pubblicità temporanea. La titolarità al mantenimento del cantiere dovrà essere dimostrata attraverso idoneo titolo edilizio in corso di validità.

-13. Sull'intero territorio comunale, è vietata l'esposizione di striscioni pubblicitari, tranne che di breve durata per specifici eventi.

ART. 10 -UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e F (strade locali), e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo B (strade extraurbane principali), sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) ed F (strade locali) si applicano le disposizioni del regolamento edilizio comunale, ove regolanti la materia.

3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada e del presente regolamento.

4. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

ART. 11- TARGHE

1. Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, enti assicurativi, laboratori, ecc... possono avere dimensione massima di cm. 30x40. Le targhe mediche necessitano del parere preventivo della Commissione dell'Ordine professionale.

2. Nel caso di ubicazioni di più targhe, queste vanno collocate in appositi porta-targhe multiple da installare all'ingresso principale dell'edificio.

ART. 12 - TENDE PARASOLE

1. La pubblicità effettuata a mezzo di tende parasole poste su vetrine o ingressi di attività commerciali o artigianali si intende autorizzata contestualmente all'installazione della stessa ed è soggetta alle norme previste dai regolamenti speciali.

ART. 13 - BACHECHE

1. In centro storico la pubblicità effettuata su bacheche può essere autorizzata solo presso la sede dell'ente, club, associazione o altro che non persegua scopo di lucro, su appositi spazi a ciò adibiti, purché l'attività pubblicizzata non abbia fine di lucro. In centro storico è consentita l'installazione di una bacheca per ogni sala cinematografica.

2. Fuori dal centro storico è possibile installare bacheche, con pubblicità anche di natura commerciale, in numero massimo di due per ogni attività, di cui una nelle immediate vicinanze della sede dell'attività e l'altra nel rimanente territorio comunale, ad esclusione del centro storico.

3. La superficie delle bacheche non potrà superare mq. 0,70 (1,00x0,70) in centro storico e mq. 1,00 (1,00x1,00) nel rimanente territorio e gli spazi interni dovranno essere usati ai soli fini informativi dell'attività svolta.

ART. 14 - FIORIERE

1. La pubblicità effettuata a mezzo fioriere o manufatti simili è autorizzata contestualmente all'installazione delle stesse in conformità al vigente regolamento edilizio, nonché ai regolamenti di occupazione suolo pubblico e di arredo urbano.

ART. 15 - STENDARDI O PLANCE E TABELLONI TEMPORANEI

1. La pubblicità mobile e temporanea è effettuata solamente in occasione di manifestazioni sportive, culturali, convegni, spettacoli ecc... Per ogni tipo di manifestazione è consentita l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- plance o simili (stendardi) e/o tabelloni.

2. Le plance o gli stendardi dovranno avere il formato del manifesto (mt. 1,40x0,70) e saranno installate lungo vie, piazze o incroci stradali nel numero indicato nella autorizzazione, che non potrà essere superiore alle 40 unità. In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali Enel, Telecom, ecc.).

3. In ogni manifesto è d'obbligo apporre una apposita freccia direzionale che indichi il percorso sulla viabilità principale fino ad arrivare al luogo della manifestazione.

I tabelloni si potranno collocare in vie, piazze o simili esterni al centro storico in un numero massimo complessivo di 5 con una superficie non superiore a mq. 6,00 cadauno.

Il tempo massimo di esposizione di plance, stendardi e tabelloni è di 15 giorni, salvo casi particolari debitamente motivati da valutare volta per volta.

ART. 16 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI E PUBBLICITA' FONICA

PUBBLICITA' SUI VEICOLI:

1. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose purché non intermittenti e non realizzate mediante messaggi variabili, è ammessa quando i mezzi circolano entro il centro abitato, alle seguenti condizioni:

- a. che siano realizzate con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b. che espongano messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
- c. che siano resa luminosa solamente in condizioni di marcia del veicolo;
- d. che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario siano di cm. 70x30;
- e. che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;
- f. che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
- g. che l'intensità del pannello non sia superiore a 100 wolt per metro quadrato.

2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno cm. 20, riducibili a cm. 10 sulle parti laterali;
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli omologati per tale uso e rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 (art. 54 C.d.S.) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada alle seguenti condizioni:

- a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b. che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75X35;
- c. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1";
- b. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3,00;
- c. che il colore bianco sia contenuto in misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm. 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

7. E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli;
8. La pubblicità mediante l'uso di autoveicoli e motoveicoli per uso speciale (così come definiti dall'art. 54 comma 1 lett. g del C.d.S. e dall'art. 203 comma 2 lett. q del D.P.R. 495/92 i primi; dall'art. 53 comma 1 lett. g del C.d.S. e dall'art. 200 comma 2 lett. e del D.P.R. 495/92 i secondi), ovvero a mezzo di VELE PUBBLICITARIE, potrà essere effettuata, così come previsto dalla normativa vigente, solo con veicoli in movimento o con sosta regolamentare nelle strade non interdette per non più di 48 ore, così come previsto dalla normativa vigente.

Per motivi di traffico e di inquinamento, è comunque vietata la circolazione e la sosta agli anzidetti veicoli sulle seguenti strade urbane: via Municipio , via Roma, Via Marconi, Via Salvatore; i veicoli di cui al presente comma, potranno circolare sulle innanzi dette strade, solo ed esclusivamente per pubblicizzare la candidatura a cariche pubbliche, previa autorizzazione dell'Ufficio elettorale. La stessa è consentita per tutto il periodo della campagna elettorale nei limiti previsti dal presente Regolamento e dal Codice della Strada.

PUBBLICITA FONICA:

1. La pubblicità fonica è vietata sull'intero territorio comunale, salvo l'annuncio di manifestazioni politiche, sindacali e sociali.
2. La pubblicità fonica è altresì consentita ai candidati a cariche pubbliche, previa autorizzazione dell'Ufficio elettorale. La stessa è consentita per tutto il periodo della campagna elettorale nei limiti previsti dal presente Regolamento e dal Codice della Strada.
3. Nell'intero territorio comunale, la pubblicità fonica di cui ai precedenti comma 1. e 2. del presente articolo, è consentita solo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20 agli utenti regolarmente autorizzati, con esclusione delle zone poste nel raggio di mt. 300 dalle Scuole. In deroga a quanto sopra, possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

ART. 17 - **INSTALLAZIONE LUMINARIE E ADDOBBI**

I commercianti che vogliono esporre luminarie o addobbi esterni ai negozi, durante il periodo natalizio,devono ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio Tecnico del Comune. L'autorizzazione deve essere richiesta dal legale rappresentante di impresa individuale o societaria, di ente o di associazione.

Per le luminarie interne ai negozi e per le ghirlande collocate nel vano porta non serve l'autorizzazione.

Documentazione da presentare:

- domanda;
- l'autodichiarazione del committente e dell'installatore relativa alla sicurezza degli impianti;
- il disegno schematico della decorazione con l'indicazione dei punti di installazione;
- autodichiarazione del committente di aver ottenuto il nulla osta di tutti i proprietari di fabbricati e/o manufatti su cui verranno effettuate le installazioni delle luminarie;
- copia della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura alle ditte installatrici, come previsto dall'art. 57 del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza.

La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno.

L'accensione di luminarie e/o di addobbi natalizi esterni sarà consentita dall'ultima domenica di novembre alla domenica successiva alla festa dell'Epifania.

In nessun caso sarà consentito ai privati l'attacco delle luminarie sull'impianto di pubblica illuminazione.

INSTALLAZIONE LUMINARIE PER FESTE PATRONALI:

1-La ditta installatrice dovrà presentare domanda accompagnata da:

- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi R.C.T. ed R.C.O.;
- relazione di impianto da installarsi redatta dal tecnico abilitato .
- Copia firmata del certificato di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte; attestazione relativa alla staticità dell'opera impiantata a firma di tecnico abilitato;
- Dichiarazione di impegno a rimuovere le luminarie e i pali entro sette giorni dalla conclusione dei festeggiamenti.
- L'autorizzazione è valida solo per il periodo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi e per i lavori specificatamente richiamati nella richiesta ed è in ogni momento revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- L'impianto di illuminazione e l'allacciamento alla linea elettrica avverrà nel pieno rispetto delle norme di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.37. La dichiarazione di conformità, firmata da tecnico qualificato, e la dichiarazione di corretta installazione saranno tenute presso la sede dell'esercizio a disposizione degli organi di vigilanza.
- Il titolare è tenuto a comunicare al Comando di Polizia Municipale i giorni e gli orari previsti per i lavori, avendo cura di rispettare le eventuali prescrizioni fornite al momento per quanto riguarda la tutela della pubblica incolumità e della fluidità della circolazione;
- Si fa obbligo alla ditta il rispetto delle disposizioni del codice della strada;
- Le installazioni avverranno in modo tale da garantire la massima sicurezza per i cittadini, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi, nonché limiti o disturbi dell'esercizio di diritti altrui;
- In nessun caso è consentito l'ancoraggio dei pali o il collegamento delle linee all'impianto di pubblica illuminazione, dell' ENEL, TELECOM, a qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse.
- Nel caso di installazione di luminarie trasversali alla strada queste saranno collocati ad una altezza non inferiore a m. 5 dal piano viabile.
- L'alimentazione elettrica dovrà avvenire con da generatori autonomi e sarà in bassa tensione (12 – 24 V), e l'impianto deve essere protetto con interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico dell'impianto e posizionato ad altezza non inferiore a tre metri dal piano del marciapiedi.
- E' fatto obbligo al titolare di rispettare, nell'esecuzione dei lavori, la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;
- La ditta è tenuta al rispetto delle norme di cui al D.Lgs.81 del 09/04/2008 e s.m.i. sulla sicurezza fisica dei lavoratori.
- L'Autorizzazione, il piano di sicurezza di cui al D.lgs.81/2008 deve essere conservata in originale nell'luogo dell'esecuzione dei lavori ad esibito a richiesta degli organi di vigilanza. In nessun caso sarà consentito ai privati l'attacco delle luminarie sull'impianto di pubblica illuminazione.

Normativa di riferimento

- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

- Legge n. 186 dell'1 marzo 1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici".
- Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773
- art.110 del regolamento per esecuzione TULPS;
- Legge 186 del 01/03/1968
- D.M. 22 gennaio 2008 n.37;

ART. 18 - MEZZI PUBBLICITARI VIETATI

1. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

2. Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistici ed in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42 intitolato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora per i cartelli e per i mezzi pubblicitari venga richiesta la collocazione entro un raggio di mt. 100 dalle suddette zone di vincolo, la stessa sarà valutata caso per caso con eventuale richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

3. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il collocamento della pubblicità esistano, ad una distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, ostacoli naturali, ovvero muri, alberature o siepi di recinzioni, il collocamento della stessa potrà essere consentito in allineamento con l'ostacolo di cui trattasi, ma mai a distanza non inferiore ad esso rispetto alla strada.

4. Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario e per evitare fenomeni di assieppamento o di occlusione, sarà osservata all' interno dei centri abitati una distanza non inferiore a mt. 25 tra cartello o mezzo pubblicitario ed altro cartello. Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello, nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità sia infissa contro edifici o muri preesistenti.

5. E vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, gli alberi, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.

6. Fuori dai centri abitati è vietata ogni tipo di pubblicità sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe.

7. Le insegne informative o pubblicitarie possono essere installate di norma solo in corrispondenza dell'attività che si intende reclamizzare; potranno essere prese in considerazione iniziative collettive e di associazioni di categoria o enti pubblici, da valutare caso per caso.

8. Eccezionalmente e per periodi limitati, possono essere autorizzate forme di informazione e pubblicità riferite a specifiche strutture insediate, collocabili sulle stesse o nelle immediate vicinanze della stessa su supporti in tela o materiale simile e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto.

ART. 19 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione

facilmente accessibile in corrispondenza del lato cornice superiore, sulla quale riportare, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a. amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolato;
- c. numero dell'autorizzazione;
- d. progressiva chilometrica del punto di installazione o, in alternativa, numero civico;
- e. data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sulla stessa riportati.

Il comando VV.UU. vigilerà sull'apposizione delle targhette ed il rispetto dell'autorizzazione.

ART. 20 - TITOLO ABILITATIVO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 2

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari art. 2 del presente Regolamento.

-Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposito titolo abilitativo al Comune di Recale, ai sensi dell'art.10 lett. a) del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.

1. La domanda, redatta in carta legale, dovrà riportare i seguenti dati:

- Dati anagrafici del richiedente e/o della società per la quale agisce;
- Tipo di mezzo pubblicitario da installare (cartelli, striscioni, etc come oltre definiti);
- Dimensioni e ubicazione del mezzo pubblicitario da installare;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

- Planimetria in scala 1: 2000 per l'identificazione dell'area, con esatta collocazione del manufatto;
- Bozzetto del manufatto;
- Dichiarazione a firma del richiedente e di un tecnico abilitato con la quale si dichiara che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera in modo da garantirne la stabilità; ad avvenuta installazione sarà presentata certificazione di un tecnico abilitato circa la stabilità del manufatto installato.
- Fotografie delle posizioni ove si intende installare il/i manufatto/i;
- Elaborato grafico di progetto quotato riportante le distanze da: carreggiata stradale, intersezioni,
- segnaletica stradale e da installazioni pubblicitarie, secondo i disposti del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- Bozzetto del messaggio da esporre;
- Descrizione caratteristiche tecniche e colori del manufatto;
- il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Recale unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale.
- dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel

presente Regolamento e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

-una asseverazione a firma di un tecnico abilitato in cui si attesta che:

- il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- per impianti di superficie superiore a **mq.4,00**, prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuato a norma art.12 c.3 del Regolamento regionale n.4/2010, apposito deposito al Genio Civile e dopo l'installazione; per superfici inferiore a mt.4,00 occorre comunque presentare certificato collaudo da un tecnico abilitato.
- la conformità dell'opera alle N.T.A. vigenti ed adottate nonché al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Regolamento e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

-Contestualmente alla presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà richiedere contestualmente apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico che, in caso di rilascio dell'autorizzazione sarà assoggettato ad autonomo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e agli eventuali canoni di concessione o locazione.

-Il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 2 ha efficacia temporale e, secondo quanto indicato al comma 6' dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. ed all'art. 15 punto 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii, ha validità per un periodo di anni tre ed è rinnovabile a richiesta.

- N° 2 marche da bollo (1 da applicare sulla domanda e 1 da consegnare con gli allegati da applicare sul titolo abilitativo).

-Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria vigenti.

-Autocertificazione mediante la quale il richiedente o il responsabile della società, a titolo personale, si assume ogni forma di responsabilità relativa alla manutenzione, alla rimozione alla scadenza del titolo abilitativo, e per danni verso terzi.

- le strutture di sostegno e le fondazioni devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

-Per garantire le caratteristiche di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda di installazione una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti che " ..il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

Dopo la messa in opera e prima della messa in esercizio di ciascun manufatto pubblicitario dovrà essere presentato al comune il relativo certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato ed il certificato di conformità degli impianti elettrici installati a firma della ditta installatrice abilitata.

In caso di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, dovranno essere allegati alla domanda di rilascio del titolo abilitativo tutti i messaggi previsti.

I mezzi pubblicitari luminosi dovranno essere conformi alle norme di cui Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e per essi dovrà essere presentata apposita certificazione.

-Il titolare del titolo abilitativo dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni degli uffici comunali, oltre che al rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di pubblicità. L'istruttoria e le definizioni sono a carico del Comando Polizia Municipale e del Servizio Urbanistica per quanto di competenza.

-Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio concede o nega il titolo abilitativo (ai sensi dell'art. 53 comma 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada).

-In caso di richiesta motivata di integrazione all'istanza, il termine di cui sopra verrà interrotto ed il richiedente sarà tenuto a presentare le integrazioni richieste dal settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica; in caso contrario la pratica verrà esitata con parere negativo.

-Ogni modifica al titolo abilitativo rilasciato, sarà soggetta a nuova istruttoria che seguirà le medesime regole dell'iniziale titolo abilitativo.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, a rispettare le prescrizioni espresse sotto qualsiasi forma dal Comune stesso.

- Il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade provinciali, autostrade, è rilasciato dal Comune di Recale previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

- Il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Recale previa autorizzazione da parte dell'ente Ferrovia e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

-Prima del rilascio del titolo abilitativo, per impianti con superficie superiore a **mq. due**, il titolare dello stesso dovrà dimostrare di possedere apposita polizza per R.C. per danni a cose e persone, valida per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione per un massimale di Euro 50.000 (cinquantamila).

Requisiti tecnico-prestazionali degli impianti pubblicitari.

RESISTENZA E STABILITA' MECCANICA: capacità degli impianti pubblicitari di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme.

Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO: caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI: caratteristica dell'impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali.

SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE: la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.

Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni D.M.37/2008, e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola

CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO: condizione che le sorgenti luminose ove previste, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti.

Rispetto della normativa specifica; Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE: condizione che le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura: $t < 60^{\circ}\text{C}$.

RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI: la durevolezza è l'attitudine dei singoli materiali ed elementi, che compongono l'impianto pubblicitario, a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici.

Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle

norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI En 202; . Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

RESISTENZA AGLI ATTI DI VANDALISMO: la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema d'insieme (impianto pubblicitario) di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste:

- collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili;
- resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali;
- superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.

AFFIDABILITA': l'affidabilità è l'attitudine dell'impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni.

Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.

CONTROLLABILITA' E ISPEZIONABILITA': l'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.

Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità); deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi. E' l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità).

Per i manufatti pubblicitari di maggiore importanza è necessario che il progetto sia integrato dal "manuale di manutenzione" che preveda le modalità dei controlli, delle ispezioni e di ogni altra operazione necessaria a garantire la presenza contemporanea di ogni attitudine descritta nel presente punto.

ART. 21 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate a termine con le modalità di cui all'articolo precedente ed alla loro scadenza è fatto obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario, ripristinando le situazioni e i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare, né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale.

2. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata dal concessionario del servizio pubblicità ed affissioni, previo pagamento dell'imposta, mediante la semplice apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

3. La pubblicità effettuata mediante collocazione di cartelli a libro o in forma prismatica a base triangolare da collocare a cura dell'utente all'esterno dell'attività è autorizzata dall'ufficio pubblicità mediante acquisizione di parere del Comando di Polizia Locale e previo pagamento dell'imposta dovuta, su richiesta del titolare dell'esercizio per pubblicità inerente l'attività esercitata per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare.

4. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di cartelli temporanei di dimensioni massime pari a mt. 1,00x1,40 è autorizzata su presentazione di regolare domanda relativa a vendite promozionali o nuove aperture o manifestazioni culturali/sportive per un periodo non superiore a 90, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare, previa verifica delle posizioni e degli altri requisiti stabiliti.

5. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di striscioni pubblicitari stradali di

dimensioni mt.6x1 è autorizzata dall'ufficio pubblicità e affissioni, su presentazione di regolare domanda.

5. La collocazione di tabelloni o schermi pubblicitari luminosi o illuminati in forma temporanea è autorizzata su parere favorevole del Settore Urbanistica.

ART. 22 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 15, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 23 - VIGILANZA

1. Gli uffici preposti vigilano, a mezzo del proprio personale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, nonché sullo stato di conservazione e di buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza è contestata, a mezzo di specifico verbale, al soggetto titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine e valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni, si provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni per i provvedimenti di competenza.

ART. 24 - RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI E NON

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non autorizzati debbono essere rimossi, a cura e spese del proprietario, entro il termine massimo fissato nella diffida del Comune inoltrata a cura dell'Ufficio della Polizia locale.

2. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede alla rimozione d'ufficio con spese a carico della ditta.

Decorso inutilmente tale termine, si provvederà d'ufficio addebitando le relative spese. I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio saranno depositati in luogo idoneo, con addebito delle

eventuali spese di custodia al responsabile; trascorsi trenta giorni si procederà allo smaltimento dei materiali.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati abusivamente sui pali della segnaletica pubblica, saranno rimossi senza indugio dal Comando di Polizia Locale, a mezzo degli operai manutentori addetti alla segnaletica.

2. Tutti i manufatti installati in assenza di autorizzazione o difformi dalla stessa saranno contravvenuti con le sanzioni previste dal presente regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca delle autorizzazioni già rilasciate nel caso in cui convenga che i manufatti installati deturpino l'ambiente, non rispondano a requisiti di ordine e decoro in materia di arredo urbano, costituiscano disturbo o confusione visiva, ingenerino confusione alla segnaletica stradale o alla circolazione e/o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 25 - ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere e non più rispondenti alle disposizioni del presente Regolamento devono essere rimossi entro **dodici mesi** dalla entrata in vigore dello stesso, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata. Entro il suddetto termine dovranno essere ricollocate le frecce direzionali, tenendo conto del disposto di cui all'art. 6 del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, alla rimozione, si procederà, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, se possibile effettuando gli spostamenti unicamente di quei cartelli non più conformi alle prescrizioni del regolamento e collocandoli negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

La revoca delle autorizzazioni non più conformi e non ricollocabili sarà effettuata prendendo come riferimento la data di ricevimento della originaria richiesta di autorizzazione e procedendo da quella più recente.

TITOLO II

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHÉ DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 26 - CRITERI GENERALI

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni nel territorio comunale sono effettuate in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari approvato dalla Giunta Comunale.

2. Alla redazione del piano provvede apposita Commissione all'uopo istituita, composta dai responsabili degli Uffici Tributi, Urbanistica e Polizia Locale. Sulla bozza di piano sarà raccolto preventivamente il parere delle associazioni di categoria interessate. Preso atto delle eventuali osservazioni, la commissione procede alla redazione definitiva del piano che dovrà essere approvato dal competente organo comunale con le stesse modalità e termini previsti per le tariffe.

3. Il piano è articolato in due parti:

- la prima definisce gli ambiti territoriali di localizzazione dei mezzi di pubblicità esterna di cui al presente regolamento;
- la seconda definisce la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni.

4. Il piano dovrà essere approvato entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Detto piano indicherà la superficie tipologica degli impianti, le caratteristiche peculiari di detti mezzi pubblicitari, distintamente per zona.

Prima della redazione del Piano, il comando polizia municipale, procederà ad una ricognizione di tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale individuandone la collocazione, le dimensioni, le autorizzazioni ed i relativi titolari trasmettendo le risultanze all'ufficio tributi.

Per gli impianti non autorizzati si procederà ad attuare la procedura di rimozione.

ART. 27 - PUBBLICITA' ESTERNA

1. Il piano individua la localizzazione sul territorio comunale nella quale è consentita l'installazione, nonché la tipologia dei mezzi pubblicitari ammessi e le dimensioni degli stessi.

2. Esso va integrato con le norme di cui al Titolo I del presente regolamento, nonché con i regolamenti comunali speciali (edilizia, commercio ecc.) e con le disposizioni di legge in materia.

3. Il piano deve essere redatto tenendo conto del rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme e provvedimenti vigenti.

4. Il piano deve regolamentare le ipotesi di deroga alla normativa in materia di mezzi pubblicitari, in particolare per quanto concerne le distanze minime di cui all'art. 51, comma 4, del regolamento di attuazione del Codice della Strada per il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato.

5. **Il piano comprende:**

- a. L'individuazione degli edifici, impianti di opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate appartenenti al patrimonio comunale o altro di cui il Comune abbia la disponibilità, nei

- quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari o la diffusione di messaggi attraverso forme di comunicazione visiva od acustica;
- b. L'individuazione dei luoghi aperti al pubblico di proprietà o gestione privata nei quali vengono effettuate le attività pubblicitarie.
6. La pubblicità effettuata all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi degli art. 3 e 4 del C.d.S., su aree appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici o in vista di esse, è autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.

ART. 28 - **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, in qualsiasi modo siano eseguite nell'ambito del territorio comunale, sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del Comune di Recale.

ART. 29 – **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune di Recale appartiene alla classe 5^a, avendo una popolazione residente di **n.7685** (alla data del 31 Dicembre 2012).
2. In conformità a quanto dispone il comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93, tenuto conto che la popolazione al 31/ 12/2013 è di n.7685 abitanti, la superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non potrà essere superiore a **mq.768** corrispondenti a **100 mq. ogni 1.000 abitanti**. La misura di detta superficie può essere modificata a condizione che non sia mai inferiore a **12 mq. ogni 1.000 abitanti**, quali risultano dai dati ufficiali ISTAT al 31 Dicembre del penultimo anno precedente.
3. La ripartizione della superficie complessiva di detti impianti sarà prevista nel piano .
4. La determinazione degli impianti per pubbliche affissioni può essere rivista ogni tre anni, con le modalità ed i termini previsti per l'adozione delle tariffe, qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi.
5. Al verificarsi di variazioni nella consistenza della popolazione con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza, la Giunta Comunale ne prende atto e contestualmente dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

ART.30 - **CONCESSIONE A PRIVATI DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI PROPRIETA' COMUNALE E NON, PER AFFISSIONE DIRETTA**

1. Il Comune può dare in concessione, in tutto o in parte, gli impianti di sua proprietà destinati a pubbliche affissioni a ditte private. L'assegnazione può essere fatta per singole posizioni o per lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità. La concessione avviene a seguito di procedura concorsuale.
2. Il procedimento per la scelta del contraente, viene individuato dall'Amministrazione Comunale con apposito bando di gara.
- Nel bando di gara dovrà, tra l'altro, essere specificato:
- il tipo di procedura seguita;
 - i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per partecipare;
 - il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad ogni singolo soggetto;
 - la cauzione da prestare da parte dell'aggiudicatario, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali, che sarà di volta in volta fissata nella deliberazione di indizione della gara.
- La concessione non dovrà avere durata superiore a 5 anni. Costituiscono cause di decadenza del contratto le reiterate violazioni degli obblighi contrattuali.

-Il Comune ha inoltre la facoltà di autorizzare soggetti privati ad installare, a propria cura e spese, mezzi pubblicitari per l'affissione diretta. Il limite massimo di superficie espositiva da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio pubblico per l'effettuazione di affissione dirette, non può superare il **40%** del totale massimo ammesso.

Del restante 60%:

- il **30%** sarà destinato ad affissione di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

-il **30%** da destinarsi ad affissione di natura commerciale.

I soggetti provati sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico ed il pagamento dell'imposta per le affissioni.

In caso di mancato pagamento dell'imposta di pubblicità entro l'anno solare di competenza, la concessione decade automaticamente.

4. Il Comune ha la facoltà di far mutare l'ubicazione degli impianti per affissione diretta in qualsiasi momento quando risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi di pubblico interesse.

5. Quando detto provvedimento riguardi impianti adibiti ad affissione diretta, i soggetti proprietari degli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione nella nuova ubicazione oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso di quota parte del diritto pagato, proporzionalmente al periodo non usufruito.

6. Le spese relative, conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale ed esclusivo carico dell'assegnatario.

7. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi.

ART. 31 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono considerate di Categoria Speciale le località del territorio comunale ricadente nel centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 265.

3. Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione del **50%** della tariffa normale.

ART. 32 - CANONI E ALTRE TASSE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta di pubblicità non esclude l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. Il Comune può inoltre avvalersi della facoltà di applicare canoni di concessione costituenti corrispettivo per l'uso dell'area pubblica.

3. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 33 - TARIFFE DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno (art.3 c.5 D.Lgs. 15/11/1993, n. 507). Le tariffe relative all'imposta di pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, su proposta del responsabile dell'Ufficio Tributi sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 34 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura geometrica piana in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Le superfici vanno considerate separatamente e quindi per ciascuna di esse, dato atto che ognuna è funzionalmente destinata a diffondere uno specifico messaggio.
4. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro e quindi funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso mezzo pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Qualora la pubblicità ordinaria e quella effettuata con veicoli venga svolta in forma luminosa o illuminata, la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.
8. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 35 - DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione il soggetto passivo di cui all'art. 32 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al concessionario del servizio pubblicità ed affissioni apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione, esente da bollo, è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, ad esclusione della variazione per difetto della durata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la pubblicità con veicoli e la pubblicità con pannelli luminosi si presumono effettuate in ogni caso con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 36 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta per la pubblicità è dovuta per anno solare indipendentemente dal periodo effettuato. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, entro il 31 Gennaio di ogni anno.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.000,00 con scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre.

ART. 37 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per anno solare e per ogni metro quadrato di superficie.

2. Per le fattispecie pubblicitarie, escluse quelle effettuate mediante affissione diretta, che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione l'imposta pari ad un decimo di quella prevista.

3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq.8,50 la maggiorazione è del 100%.

ART. 38 - AFFISSIONE DIRETTA

1. La pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi è soggetta all'imposta di pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti.

2. Il pagamento dell'imposta è riferito unicamente ad anno solare, indipendentemente dal periodo di effettiva esposizione.

ART. 39 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria dall'art. 37, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste dall'art. 37, comma 2, per il grande formato.

2. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 40 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, l'imposta pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità di cui sopra effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie della proiezione.

4. Qualora tale pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica l'imposta giornaliera pari alla metà di quella prevista.

ART. 41 - PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni occasionali o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 37, comma 1, del presente regolamento senza la maggiorazione prevista per il grande formato.

2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 42 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 43 - ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitate dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, nonché tutte quelle avente superficie fino a 300 centimetri quadrati;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
1. bis L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.

ART. 44 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. E' vietata l'affissione di pubblicità e manifesti che contengano espressioni od immagini lesive del rispetto della persona ed in particolare che siano lesive della dignità della donna, vietando l'utilizzo di immagini offensive o discriminatorie o incitanti alla violenza sulle donne;

3. E' vietata l'affissione di pubblicità e manifesti che contengano espressioni od immagini lesive del sentimento religioso di qualsiasi confessione.

ART. 45 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART. 46 - TARIFFE

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 nella misura stabilita per la classe di appartenenza del Comune, in base al disposto di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/93, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni del presente regolamento.

5. E' consentito il pagamento diretto del diritto sulle pubbliche affissioni per i soli manifesti aventi carattere non commerciale, per la pubblicità fonica e per il volantinaggio. Le maggiorazioni del diritto sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

ART. 47 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per la quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 48;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 48 - ESENZIONE DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nella liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purchè debitamente documentata;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. La richiesta di affissione in esenzione da diritti dovrà essere presentata all'ufficio affissioni e dovrà contenere le generalità della persona fisica richiedente; l'esatta indicazione del soggetto per il quale intende affiggere i manifesti; la durata dell'affissione; la descrizione e la quantità dei manifesti.

3. Per ogni singola richiesta di affissione in esenzione dai diritti verrà concesso un massimo di superficie pari a mq. 100 per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi, per consentire una equa distribuzione degli spazi tra i possibili richiedenti;

3. Il soggetto esente, oltre che curare l'affissione, dovrà provvedere alla deaffissione dei manifesti ed alla pulizia degli spazi utilizzati, alla fine del periodo di esposizione;

4. L'affissione dovrà essere eseguita con uso di colla priva di soda caustica o altri additivi inquinanti, senza spandimento eccessivo;

5. La persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione dei manifesti, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale e l'azienda concessionaria del servizio affissioni da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito;

6. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere una somma a titolo forfettario per la manutenzione dei muri e siti utilizzati e quale rimborso per diritti di segreteria.

ART. 49 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quale detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotato in apposito registro cronologico.

3. L'affissione si intende prenotata nel momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
4. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
5. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio preposto al servizio, nell'orario di apertura, a cura del committente almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
6. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
7. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
8. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Comunale, con la data di scadenza.
9. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
10. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.
11. Qualora il ritardo, per qualsiasi causa, possa essere superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
12. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
13. Nei casi di cui ai commi 10 e 11 il committente può annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico, nel qual caso il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni, oppure può richiedere che la stessa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
14. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso, a titolo di penale, la metà del diritto dovuto.
15. Nei casi di cui al comma precedente, i manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
16. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che

ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

17. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

18. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

19. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

20. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previste in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 50 - AFFISSIONI DI URGENZA

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 38,73 per ciascuna commissione.

ART. 51 - SPAZI TEMPORANEI PER AFFISSIONI

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i punti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili (si veda anche il regolamento urbanistico), fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni ovvero al concessionario del servizio.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto, gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti nella categoria in cui è stata classificata la località di appartenenza.

3. Gli spazi sugli assiti, gli steccati e simili di cui al comma 1 che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono compresi nel numero della superficie obbligatoria determinata dal presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennizzo a favore dei proprietari.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/I 1/1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del Codice della Strada con notificazione agli interessati, entro novanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall' art. IO del D.Lgs. n. 507/1993.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché della imposta e delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all' art. 3 del D.Lgs 507/1993.

5.bis. Il Comune di Recale, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplina nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'art. 11 del D.Lgs 507/1993, rispettivamente commi I e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'art. II, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla

formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano.

ART. 53 - **GESTIONE DIRETTA**

1. Nel caso di gestione diretta, competente è l'Ufficio Comando di P.M. che provvede, acquisito il parere dell'ufficio urbanistica, entro trenta giorni dalla istanza secondo quanto di seguito stabilito.

- Contenuto della domanda: dati anagrafici del richiedente, precisare se si tratta di una nuova installazione o di un rinnovo, indicazione del luogo dove insisterà il cartello o l'insegna pubblicitaria (specificare se in centro abitato), il numero della strada e la progressiva chilometrica

- Documentazione da allegare alla domanda in duplice copia: bozzetto del cartello e/o insegna, dichiarazione di stabilità dell'impianto, planimetria riguardante la strada scala 1/100 o 1/200, dichiarazione da parte del Comune competente attestante la non sussistenza di vincoli ambientalistici e paesaggistici - Tempi per il rilascio del provvedimento: 90 giorni. dalla presentazione della domanda - Costi: una marca da bollo per la domanda, un rimborso forfettario per le spese di segreteria € 70,00 e di istruttoria € 30,00 da versare sul e.c.p. intestato alla Tesoreria comunale.

2. Nel caso di gestione in concessione, le spese di istruttoria di cui sopra spettano al concessionario.

ART. 54 - **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultima pubblicazione.

2. Contestualmente, si intendono abrogati ad ogni effetto di legge i precedenti regolamenti nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme, ad eccezione di quelle previste in vigenti regolamenti speciali.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15/1 I/1993, n. 507 e ss. mm. ii., nonché dal Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione.

4. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia in quanto demandate ad altro regolamento.

////////////////////////////////////

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.04 de22/04/2015